

Cass. pen. Sez. V, Sent., 26-07-2017, n. 37198

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAPALORCIA Grazia - Presidente -

Dott. MORELLI Francesca - Consigliere -

Dott. SCARLINI Enrico V. S. - Consigliere -

Dott. FIDANZIA Andrea - rel. Consigliere -

Dott. RICCARDI Giuseppe - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

D.G.D., nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 25/09/2015 della CORTE APPELLO di ROMA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/03/2017, la relazione svolta dal Consigliere Dr. ANDREA FIDANZIA;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. FILIPPI PAOLA che ha concluso per l'annullamento senza rinvio perchè il fatto non sussiste.

L'avv. Mariuccia Napoli in sostituzione dell'avv. Alfonso Stile, ha chiesto il rigetto del ricorso.

L'avv. Nicola Muricchio per il ricorrente ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 25 settembre 2015 la Corte d'Appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado con cui D.G.D. è stato condannato alla pena di giustizia per il delitto di cui all'art. 61 c.p., n. 11, artt. 81 cpv, 476 e 490 c.p., perchè, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, abusando del rapporto di amministratore di condominio, occultava ai condomini la sentenza del Giudice di Pace di Napoli del 1.6.2006 nonchè la sentenza del Tribunale Civile di Napoli del 19.7.2005, così impedendo ai condomini di proporre appello.

2. Con atto sottoscritto dal suo difensore ha proposto ricorso per cassazione l'imputato affidandolo ai seguenti motivi.

2.1. Con il primo motivo è stata dedotta l'erronea applicazione della legge penale per aver sanzionato penalmente la violazione da parte del ricorrente di un dovere inerenti ai suoi compiti di amministratore di condominio, ovvero l'omessa comunicazione ai condomini di un evento rilevante per il condominio. Peraltro, lo stesso giudice di primo grado aveva escluso che l'occultamento avesse avuto ad oggetto delle sentenze, essendosi trattato di omessa redazione delle scritture con le quali il ricorrente avrebbe dovuto comunicare ai condomini le notizie relative ai giudizi civili che coinvolgevano il condominio.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente ha censurato il rigetto da parte della Corte territoriale dell'eccezione di improcedibilità dell'azione penale per tardività della querela.

Il giudice di secondo grado aveva ritenuto il reato procedibile d'ufficio non considerando che il giudice di primo grado aveva ritenuto ravvisabile il reato in riferimento alla nota di comunicazione ai condomini e non alle sentenze, con la conseguenza che in virtù dell'art. 493 c.p. il delitto era perseguibile a querela avendo ad oggetto una scrittura privata.

2.3. Con il terzo motivo è stata eccepita la prescrizione del reato.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.

Va osservato che, nel caso di specie, il giudice di primo grado aveva ben colto che il comportamento posto in essere dal ricorrente non aveva ad oggetto il contestato occultamento di sentenze (che non avrebbe comunque avuto natura omissiva, come ritenuto dallo stesso giudice, bensì commissiva) ma la comunicazione ai condomini di notizie rilevanti relative ai giudizi civili che coinvolgevano il condominio.

Nonostante quindi fosse stato escluso dal giudice di primo grado che vi fosse stato l'occultamento di sentenze - circostanza su cui la Corte territoriale ha glissato essendosi riferita solo al capo d'imputazione - il ricorrente è stato comunque in modo apodittico condannato per il delitto ascrittogli.

Non vi è dubbio che la condotta posta in essere dall'imputato sia priva di rilevanza penale, connotandosi solo per un profilo civilistico.

Il ricorrente, nell'omettere di avvisare i condomini che erano intervenute le decisioni relative alle cause che vedevano coinvolto il condominio, è venuto meno ai propri doveri di amministratore ma non ha certo posto in essere una condotta che lede la fede pubblica.

L'accoglimento del ricorso comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste.

L'accoglimento del primo motivo determina l'assorbimento degli altri.

PQM

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 28 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2017